

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

Vista la decisione n. 15/18 del 12 febbraio 2018, con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato le deroghe agli orari di apertura dei negozi per l'anno 2018 e, in particolare, per la domenica 23 dicembre 2018 dalle 8.00 alle 17.00;

considerata l'istanza dell'11 ottobre 2018, con la quale la Federcommercio, Lugano, ha richiesto la rettifica dell'orario di apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone, per la domenica 23 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 18.00;

ritenuto che, infatti, nella richiesta formulata il 5 dicembre 2017, la Federcommercio ha erroneamente richiesto un'apertura dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per il 23 dicembre 2018;

tenuto conto che la modifica si allinea a quanto richiesto e autorizzato per le altre domeniche prenatalizie del 9 e 16 dicembre 2018 e, oltretutto, l'orario di apertura si accorcia di 1 ora rispetto a quello precedentemente autorizzato;

sentite al riguardo le parti sindacali, le quali hanno espresso il loro preavviso favorevole;

richiamati:

- la Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968, in particolare gli artt. 19, 23 e 26;
- il Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970;

su proposta dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,

d e c i d e :

1. L'istanza di rettifica della decisione n. 15/18 del 12 febbraio 2018 del Dipartimento delle finanze e dell'economia è **accolta**.

Di conseguenza, la decisione n. 15/18 del 12 febbraio 2018 è modificata limitatamente al punto 1. come segue:

1.1. Sono autorizzate le seguenti aperture:

8 dicembre 2018	sabato	dalle ore 10.00 alle ore 18.00
9 dicembre 2018	domenica	dalle ore 10.00 alle ore 18.00
16 dicembre 2018	domenica	dalle ore 10.00 alle ore 18.00
23 dicembre 2018	domenica	dalle ore 10.00 alle ore 18.00

2. Tutte le altre disposizioni di cui alla decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia n. 15/18 del 12 febbraio 2018 rimangono invariate.
3. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della Legge federale sul lavoro e le relative ordinanze.
4. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 LCL).
Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
5. Le spese di cancelleria (fr. 50.-) sono a carico della richiedente. L'importo è da versare entro 30 giorni dalla presente, mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa prossimamente.
6. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dall'intimazione. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
8. Intimazione:
 - Federcommercio, c/o Camera di commercio industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano.
9. Comunicazione a:
 - Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone;
 - Sindacato Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano.
10. Invio interno a:
 - Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa (serviziogestioneamministrativa@polca.ti.ch);
 - Divisione dell'economia, Residenza (dfe-de@ti.ch);
 - Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Residenza (dfe-uil@ti.ch).

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:


Christian Vitta

Il Direttore della Divisione
dell'economia:


Stefano Rizzi